

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 2 luglio 2018

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 5/2018

1. RINVIO DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI CARBURANTI

Con il D.L. 79/2018, pubblicato il 28 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, è stato confermato l'annuncio rinvio al 1° gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione.

Il rinvio non impedisce la possibilità, per i distributori che si siano attrezzati tecnologicamente entro il 30 giugno 2018, di emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente.

Per chi non intendesse gestire gli acquisti con la fattura elettronica, però, continuerà ad essere ammesso l'utilizzo della scheda carburante oppure l'esclusivo utilizzo di carte di credito, bancomat o di altre carte prepagate laddove questa modalità rappresenti solamente l'alternativa all'adozione della scheda carburante.

E' bene ricordare che, pur restando ferme le regole "tradizionali" di documentazione degli acquisti di carburante, dal 1° luglio 2018, ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità del costo, sarà comunque necessario utilizzare i mezzi di pagamento tracciabili di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018.

In sostanza, i soggetti passivi che acquisteranno benzina e gasolio nell'ambito della loro attività professionale, imprenditoriale o artistica, non potranno più procedere al pagamento "in contanti", anche nell'ipotesi in cui abbiano scelto di continuare ad adottare la scheda carburante.

Gi strumenti idonei a provare l'effettuazione delle operazioni e, quindi, a consentire il recupero delle imposte sulla spesa per carburanti e lubrificanti, sono quelli individuati dal già citato provvedimento n. 73203/2018, ovvero:

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

- assegni bancari e postali, circolari e non;
- vaglia cambiari e postali;
- mezzi elettronici di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di credito, di debito o prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Si ricorda, inoltre, che permangono le norme introdotte, in tema di documentazione della spesa, dall'art. 7 comma 2 lett. p) del DL 13 maggio 2011 n. 70, che ha previsto che i titolari di partita IVA che effettuano gli acquisti esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione statuito dall'art. 7 comma 6 del DPR 605/1973, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante.

Gli strumenti offerti dall'Agenzia delle Entrate

Benché la data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti per motori sia stata rinviata al 1° gennaio 2019, può comunque tornare utile un esame degli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per semplificare il processo e un'analisi delle procedure per il conferimento della delega agli intermediari.

L'Agenzia delle Entrate ha infatti messo a disposizione sul proprio portale "Fatture e Corrispettivi" alcuni servizi in grado di rendere più veloce e agevole l'emissione e la ricezione del documento.

È possibile, innanzitutto, effettuare una prima "registrazione" sul portale sopra menzionato al fine di indicare il canale scelto per la ricezione delle fatture emesse in formato elettronico (PEC o "codice destinatario"). Per i soggetti di piccole e medie dimensioni si tratta solitamente di indicare il proprio indirizzo PEC.

Inoltre, per agevolare la comunicazione dei propri dati anagrafici ai fornitori in contesti quali il rifornimento del carburante, in cui il tempo a disposizione è limitato e il rischio di errore è elevato, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio web per la generazione di un QR-Code in formato pdf o in formato immagine. Tale codice potrà essere mostrato ai fornitori dotati di apposito lettore, nello stesso modo in cui viene esibita la Tessera sanitaria in farmacia per la detrazione dei medicinali acquistati.

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Il codice bidimensionale contiene, infatti, oltre alla nazionalità, il codice fiscale, la partita IVA, la denominazione e, se il soggetto passivo ha effettuato l'apposita registrazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, anche la casella PEC o il codice destinatario che identificano il proprio "indirizzo telematico". Attraverso la lettura del QR-Code, il fornitore potrà acquisire autonomamente tutti i dati necessari per procedere alla creazione del file fattura, ivi compreso, se presente, il canale prescelto per la ricezione del documento.

Al fine di usufruire dei servizi qui descritti, disponibili sul portale "Fatture e Corrispettivi", è possibile accedere con le proprie credenziali Fisconline, Entratel, SPID o grazie alla Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, come previsto dal punto 2 del provvedimento n. 117689, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 13 giugno scorso, è possibile conferire delega ad un intermediario abilitato che sarà titolato a procedere per conto del proprio cliente. Il conferimento della delega, tuttavia, non appare agevole per i soggetti passivi che non sono in possesso delle credenziali Entratel o Fisconline.

In questo caso, infatti, è necessario presentare l'apposito modello di delega presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Diversamente da quanto avviene per la consultazione del Cassetto fiscale, infatti, non è prevista la possibilità di consegnare il modello all'intermediario, il quale provvede poi a trasmettere telematicamente i dati all'Agenzia delle Entrate. Non va trascurato, tuttavia, il fatto che il QR-Code può essere generato anche accedendo al proprio Cassetto fiscale.

L'uso dei predetti servizi è peraltro facoltativo. Conseguentemente, il soggetto passivo (o il suo intermediario) che non avesse la possibilità di provvedere alla registrazione per indisponibilità temporanea di una casella PEC o per l'assenza di un canale telematico da destinare alla ricezione delle fatture (es. web-service o FTP di una software house) e/o non desiderasse generare il QR-Code, avrà comunque la possibilità di comunicare di volta in volta i propri dati al fornitore.

Il Sistema di Interscambio, in assenza di indicazione dell'indirizzo telematico da parte del cedente/prestatore metterà a disposizione la fattura nell'area web del cessionario/committente, lasciando poi al primo l'onere di comunicare al secondo la messa a disposizione del documento (anche, eventualmente, attraverso una copia analogica della fattura).

Il "netting" semplifica la gestione degli acquisti

Nel caso dei carburanti un utile strumento per la semplificazione del processo di fatturazione potrebbe

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

peraltro essere rappresentato dalla procedura di “netting”, che prevede la stipula di un contratto di somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera, che implica l’obbligo, da parte del gestore, di effettuare cessioni periodiche o continuative di carburante in favore di un utente aderente al servizio, il quale utilizza, per il pagamento, carte o tessere rilasciate dalla compagnia petrolifera.

Il gestore fatturerà a quest’ultima il carburante somministrato, mentre la compagnia, a sua volta, emetterà periodicamente fattura nei confronti dell’impresa o del professionista aderente. Grazie a questo sistema il cessionario sarà tenuto a fornire i propri dati identificativi al momento della stipula del contratto di “netting”, avendo quale unico onere l’effettuazione del rifornimento tramite la carta appositamente rilasciata.

2. OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI SUBAPPALTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il differimento al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione non riguarda le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti verso amministrazioni pubbliche (P.A.).

Per queste operazioni è confermato l’avvio anticipato del predetto obbligo con decorrenza dal 1° luglio 2018, seppure sia ancora atteso il documento di prassi, annunciato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2018, per chiarire i dubbi interpretativi esistenti.

L’art. 1 comma 917 lett. b) della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica si applichi “alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica”.

A questi fini, per “filiera delle imprese” si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa antimafia relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della L. 136/2010), che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi (compresi quelli di natura intellettuale), qualunque sia l’importo dei relativi contratti o subcontratti.

La nuova disciplina, per espressa previsione del menzionato art. 1 comma 917 della legge di bilancio

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

2018, si applica per tutte le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018.

Le fatture elettroniche in esame devono riportare il codice identificativo gara (CIG) e il codice unitario progetto (CUP) riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti della PA. Tali codici devono essere riportati nel blocco informativo "DatiOrdineAcquisto", "DatiContratto", "DatiConvenzione", "DatiRicezione" oppure "Datifatturecollegate".

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/2018 ha precisato che l'obbligo di fatturazione elettronica sopra descritto riguarda solo i rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" fra il soggetto titolare del contratto e la P.A., nonché fra il primo soggetto indicato e coloro di cui si avvale. Sono esclusi, pertanto, gli ulteriori passaggi successivi. A titolo esemplificativo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se un'impresa A stipula un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione X e un subappalto (o un subcontratto) con i soggetti B e C per la realizzazione di alcune opere:

- le prestazioni rese da A a X sono soggette all'obbligo di fatturazione elettronica in quanto rese a una PA (DM 3 aprile 2013 n. 55);
- le prestazioni rese da B e C nei confronti di A devono altresì essere documentate con fattura elettronica, in base alla nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2018;
- per i beni e servizi forniti da un ulteriore soggetto D ai soggetti B e/o C al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal subappalto (o subcontratto), non sussiste, invece, l'obbligo di emissione della fattura elettronica (almeno sino al 1° gennaio 2019, quando lo stesso sarà generalizzato) potendo anche essere emessa in formato analogico.

L'art. 105 del codice dei contratti pubblici (DLgs. 50/2016) prevede che l'affidatario dei predetti contratti sia tenuto, fra l'altro, a particolari obblighi di comunicazione verso la stazione appaltante, qualora si avvalga di subappaltatori e di subcontraenti. Tali soggetti, pertanto, devono essere noti alla stazione appaltante.

Gli strumenti di pagamento riguardanti le transazioni che li coinvolgono, inoltre, devono riportare il codice CIG e il codice CUP (ove obbligatorio) previsti dalla normativa antimafia (art. 3 comma 5 della L. 136/2010). Dal quadro normativo sopra delineato, quindi, sembrerebbe potersi escludere l'obbligo di fatturazione elettronica "anticipato" per i soggetti passivi che forniscono beni e/o servizi al soggetto titolare dell'appalto pubblico, qualora quest'ultimo soggetto non abbia portato a conoscenza la

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

controparte dell'utilizzo dei beni e/o servizi nell'ambito dell'appalto provvedendo anche a effettuare le descritte comunicazioni alla stazione appaltante.

Anche questo profilo interpretativo, pertanto, dovrà essere chiarito dall'atteso documento di prassi al quale è stato fatto cenno nella circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2018.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

